



ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008 E S.M.I. – TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del contratto
- Art. 2 – Normativa di riferimento
- Art. 3 – Oneri del contraente
- Art. 4 - Compiti del Medico Competente
- Art. 5 – Attività correlate ai compiti di “Sorveglianza Sanitaria”
- Art. 6 – Dati organizzativi del Comune di Pistoia
- Art. 7 – Garanzia in materia di protezione dei dati personali (privacy)
- Art. 8 – Condizioni generali
- Art. 9 – Inizio, durata e termine dell'affidamento
- Art. 10 – Recesso
- Art. 11 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento
- Art. 12 – Foro competente

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e più specificatamente quelle relative alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente ai sensi dell'art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra. Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività dei medici specialistici, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta dal lavoratore.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Le attività del presente disciplinare dovranno essere svolte in perfetta esecuzione di tutta la normativa di riferimento relativa alla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed in particolare alle prescrizioni del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 3 – Oneri del contraente

1. Premesso che questa amministrazione, per la complessità organizzativa che la caratterizza e con lo scopo di garantire la continuità del servizio, come previsto dall'art. 39 comma 6 D. Lgs 81/2008 e s.m.i ha la necessità di individuare almeno 3 medici in possesso dei requisiti richiesti per la figura di Medico Competente, il contraente dovrà garantire:

- a) un'esperienza almeno triennale nella gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria in strutture pubbliche o private con almeno 100 dipendenti;
- b) disponibilità di 3 medici in possesso di uno dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con una specifica esperienza professionale di medico del lavoro, maturata per almeno un triennio in strutture pubbliche o private. Il Datore di Lavoro designerà il Medico Competente autorizzando la sostituzione, in caso di suo impedimento, con i nominativi comunicati;
- c) comunicazione immediata al Datore di Lavoro relativamente ad eventuali variazioni e/o sostituzioni dei medici individuati;
- d) espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro del Comune di Pistoia e più specificatamente quelle relative ai compiti del "Medico Competente" (Sezione V – artt. 38-39-40-41-42 del D.Lgs 81/08) nonché tutte le attività di "Sorveglianza Sanitaria" meglio specificate nei successivi articoli;
- e) un ambulatorio per l'effettuazione delle visite di cui all'art. 41 del D.lgs 81/2008 nel centro della città di Pistoia (massimo km 2 da Piazza del Duomo – Pistoia) e per l'effettuazione di eventuali visite specialistiche (nel raggio di km 4 da Piazza del Duomo – Pistoia);
- f) disponibilità del Medico Competente e dell'ambulatorio dedicato alle visite almeno un giorno alla settimana (Lun-Ven) nonché un servizio di reperibilità (Lun-Sab 0900-1800) per visite d'urgenza.

Art. 4 Compiti del Medico Competente

1. Il Medico Competente incaricato individua il personale per il quale dovrà effettuare obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 (in aggiunta all'altro personale che il Datore di Lavoro, a suo insindacabile giudizio, parimenti riterrà di dover sottoporre a tale sorveglianza sanitaria) e dovrà pertanto assicurare gli adempimenti di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs 81/2008, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del Comune e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
 - b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - c) istituire, aggiornare e conservare, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale, custodendo, in particolare, presso il proprio ambulatorio o altra sede le cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti a visita medica ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008;
 - d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio fornendo le informazioni necessarie relative alla

- conservazione della medesima;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti patogeni con effetti a lungo termine sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
 - g) fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti per la Sicurezza;
 - h) informare ogni lavoratore controllato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati, e a richiesta dell'interessato, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
 - i) comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati;
 - j) congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visitare gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli saranno forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
 - k) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettuare le visite mediche richieste dal Datore di Lavoro e dal lavoratore qualora la richiesta sia correlata ai rischi professionali;
 - l) collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs 81/2008;
 - m) collaborare all'attività di formazione ed informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs 81/2008;
 - n) effettuare direttamente tutte le attività di carattere amministrativo per i compiti affidati che sommariamente si riportano, qui di seguito:
 - indicare, sulla base dei protocolli sanitari di cui all'art. 25 comma b D.Lgs.81/2008, le tipologie di lavoratori da sottoporre a visita, individuando per ciascuna la cadenza di programmazione;
 - supportare l'Ufficio Personale nella predisposizione degli elenchi settimanali dei dipendenti che devono essere sottoposti a visita, fornendo anche indicazioni inerenti la tipologia di esami da effettuare e relative disposizioni normative;

2. A supporto dell'attività organizzativa e sanitaria il Medico Competente dovrà utilizzare, per la parte di sua competenza, software informatici compatibili per la trasmissione dei dati con la struttura tecnico-amministrativa del Servizio del Datore di Lavoro, per il trattamento di tutti i dati provenienti dalla sua attività e di quella in arrivo dal Datore di Lavoro.

3. Il Medico Competente, nel redigere il giudizio di idoneità, che deve essere sempre espresso senza essere condizionato da pressioni esterne al fine di evitare il falso ideologico, dovrà:

- a) rilasciare la certificazione nominale contenente il giudizio di idoneità alla mansione con precisa indicazione per ogni lavoratore della mansione e di compiti svolti; questa dovrà inoltre riportare l'indicazione degli eventuali esami

integrativi alla visita medica svolti, la data di compilazione, la validità, timbro e firma del medico competente certificante;

- b) nei casi di inidoneità parziale, totale o temporanea la certificazione dovrà riportare in modo chiaro le limitazioni e dovrà essere indicata la possibilità di ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente;
- c) far sottoscrivere per presa visione la suddetta certificazione al dipendente al termine della visita e consegnarne copia;
- d) comunicare all'Ufficio Personale il giudizio di idoneità espresso entro il termine della giornata di visita e trasmettere in forma cartacea la suddetta certificazione con cadenza mensile.

Art. 5 – Attività correlate ai compiti di “Sorveglianza Sanitaria”

1. Il Medico Competente, per casi di particolare complessità ed estranei alla sua specializzazione, potrà avvalersi, previa debita motivazione, della collaborazione di Medici Specialisti di sua fiducia. Per tali prestazioni e/o analisi di laboratorio non previste nell'allegato " A" il corrispettivo sarà erogato secondo il tariffario regionale toscano vigente.

La contabilizzazione di tali prestazioni sarà a cura dell'aggiudicatario, tenuto a fatturare i relativi corrispettivi direttamente al Comune di Pistoia.

2. In ogni caso il Medico Competente dovrà ottenere l'autorizzazione dal Datore di lavoro perché possa essere garantita la necessaria copertura finanziaria.

ART. 6 – Dati organizzativi del Comune di Pistoia

1. A soli effetti esplicativi si riportano di seguito i principali dati organizzativi del Comune di Pistoia.

Dipendenti a tempo indeterminato: 760 circa; dipendenti a tempo determinato e con contratti "precarì" : 40 circa.

Sedi di lavoro: n. 51 (edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari singole).

Attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del M. C.:

- operatori addetti al video terminale (circa 312 dipendenti);
- operatori elettricisti (3 addetti);
- operatori addetti alla Polizia Municipale (circa 60 operatori);
- insegnanti scuola infanzia (circa 151);
- addetti servizi socio-educativi 65
- cuochi 22.

2. I dati riportati si riferiscono ad uno storico basato sui 3 ultimi anni di attività.

ART. 7 – Garanzia in materia di protezione dei dati personali (privacy).

1. Le parti si impegnano a redigere ed a sottoscrivere, entro il più breve tempo possibile un documento che regoli la gestione, le procedure ed i limiti del trattamento dei dati personali (in particolare quelli sensibili) a tutela della privacy dei soggetti interessati alla S. S., secondo quanto espresso nel D. L. 30/06/03 n. 196 e sue m. i.

ART. 8 – Condizioni generali

1. La base d'asta per il primo anno è pari ad **Euro 30.000 (trentamila)**. La base d'asta è strutturata sul costo delle prestazioni stimate per il periodo di un anno e previste dal Protocollo Sanitario vigente.
2. I prezzi unitari offerti in fase di aggiudicazione saranno inoltre utilizzati come base di riferimento per la contabilizzazione annuale delle prestazioni effettuate dal Professionista e/o dalla Società affidataria.
3. I prezzi si considerano invariati per un anno di attività a partire dalla data della stipula del disciplinare di incarico, e per gli anni successivi questi potranno subire una rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
4. Il corrispettivo delle prestazioni sarà corrisposto previo rilascio di fatturazione relativa alle prestazioni effettuate entro 30 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 9 – Inizio, durata e termine dell'affidamento

1. L'affidamento avrà durata di un anno.
2. L'affidatario ha l'obbligo di garantire la continuità del servizio se reso necessario dall'esigenza di individuare il nuovo affidatario.

ART. 10 - Recesso

1. La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento della prestazione svolta. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione (raccomandata con A/R) all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

ART. 11- Risoluzione del contratto per grave inadempimento

1. Il datore di lavoro quando accerta che il comportamento dell'affidatario concreta grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'incarico stesso, dispone la risoluzione del contratto, corredata dai documenti probanti l'inadempimento.

Per grave inadempimento si intende:

- abbandono di servizio, salvo causa di forza maggiore
- comportamento non etico nei confronti degli utenti

ART.12 – Foro competente

1. Contro gli atti di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 79, o, nel caso in cui il Bando sia autonomamente lesivo, dalla pubblicazione. Per ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del contratto non è ammesso il ricorso all'arbitrato.